



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA

Email: cpchioggia@mit.gov.it – Pec: cp-chioggia@pec.mitgov.it
www.guardiacostiera.gov.it/chioggia

BANDO DI CONCORSO PER N.01 (UNO) POSTO DI ALLIEVO ORMEGGIATORE NEL PORTO E NELLA RADA DI CHIOGGIA

Il Comandante del porto di Chioggia

- VISTA** la nota assunta al protocollo n. 24665 in data 17/07/2025 con la quale il Gruppo Ormeggiatori del porto di Chioggia – Società Cooperativa ha formulato istanza di incremento dell'organico di n.01 (una) unità con la conseguente modifica del vigente regolamento del servizio, aumentando l'attuale consistenza dell'organico da n.05 (cinque) a n.06 (sei) unità;
- VISTA** il foglio prot.n.29700 del 25/08/2025 con il quale questa Capitaneria di porto, al fine di dare seguito alla richiesta del locale Gruppo ormeggiatori, ha chiesto il parere della Direzione Generale per il Mare, il Trasporto Marittimo e per Vie d'acqua Interne;
- VISTO** il dispaccio prot.n.18307 del 27/08/2025 della Direzione Generale per il Mare, il Trasporto Marittimo e per Vie d'acqua Interne, assunto al prot.n.29929 in pari data con il quale è stata comunicata l'assenza di osservazioni;
- VISTA** il foglio prot.n.29948 del 27/08/2025 con il quale questa Capitaneria di porto ha chiesto il previsto parere alle Associazioni sindacali e di categoria interessate in ordine al precitato aumento d'organico mediante modifica del regolamento locale e successivo avvio della procedura concorsuale;
- VISTE** le note di FEDERAGENTI, ASSARMATORI, CONFOTARMA e ANGOPI assunte rispettivamente ai prott. n.31403 del 09/09/2025 – prot.n.33151 del 23/09/2025 – prot.n.33298 del 24/09/2025 – prot.n.33420 del 25/09/2025 con le quali è stato espresso unanime parere favorevole;
- VISTA** il foglio prot.n.36315 del 17/10/2025 con il quale questa Capitaneria di porto ha chiesto la prevista intesa all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ai sensi dell'articolo 14 – comma 1 ter della Legge 84/94 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la nota prot.n. 22282 del 07/11/2025 con la quale è stata acquisita la prevista intesa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;
- VISTA** i fogli prot. n. 40577 in data 21/11/2025 e prot. n. 42380 in data 10/12/2025 con i quali questa Capitaneria di porto, ai sensi dell'articolo 209 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, ha proposto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per il Mare, il Trasporto Marittimo e per Vie d'acqua Interne l'approvazione del nuovo schema di Regolamento locale del servizio di ormeggio, comprensivo della rideterminazione dell'organico in n. 6 unità;
- VISTO** il decreto in data 11/12/2025 trasmesso in pari data con dp. prot. n. 26009 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per il Mare, il Trasporto Marittimo e per Vie d'acqua Interne, con il quale è stato approvato il regolamento proposto con i fogli di cui al precedente visto;

- VISTA** la propria Ordinanza n. 05/2026 del 02/02/2026, con la quale è stato approvato e reso esecutivo il “Regolamento per il servizio di ormeggio nel porto e nella rada di Chioggia”;
- RITENUTO** necessario procedere alla copertura della vacanza verificatasi nell’organico del gruppo ormeggiatori di Chioggia in seguito all’istruttoria conclusasi positivamente che ha determinato l’aumento di una unità dell’organico Gruppo Ormeggiatori di Chioggia;
- CONSIDERATA** la necessità di mantenere adeguati standard operativi, che garantiscano la sicurezza dei traffici locali, contemperandoli con le doverose tutele sull’igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro per i servizi tecnico nautici coinvolti;
- VISTO** il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali e il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne in data 24/4/2018 che disciplina l’obbligatorietà del servizio di ormeggio nel porto di Chioggia;
- VISTO:** l’articolo 14 della Legge n.84/94 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** l’articolo 116 del Codice della navigazione e gli articoli 211 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima) come modificato dal DPR n. 93 del 2024;
- VISTO** il DPR n. 487/1994 che si applica, in ragione dei profili pubblicistici propri della professione di ormeggiatore, per tutto quanto non disposto nella disciplina di settore e nel presente bando insieme agli altri principi in materia di concorsi per l’accesso ai pubblici impieghi;
- VISTO** il [D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445](#) “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la Circolare n. 25283 del 10/09/2024 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha disciplinato l’istituto della mobilità per gli ormeggiatori;
- VISTA** la circolare n.26037 del 18/09/2024 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha diffuso lo schema di bando di concorso per gli ormeggiatori;
- VISTI** gli articoli 17, 62, 63, 81, 116 del Codice della Navigazione nonché gli articoli 59, 208 e segg. del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

Rende Noto

Articolo 1

(Oggetto del bando e posti disponibili)

1. È bandito un concorso per titoli ed esami per la selezione di n. 01 (uno) allievo ormeggiatore nel porto di e nella rada di Chioggia.

Articolo 2

(Requisiti di partecipazione)

1. Possono partecipare al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande d’ammissione, siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore ai 18 (diciotto) anni e non superiore a 45 (quarantacinque) anni (il limite massimo di età è superato alla mezzanotte del giorno del quarantacinquesimo compleanno);
 - b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea, purché il candidato abbia adeguata conoscenza della lingua italiana dimostrata con la certificazione livello B1 *Common European Framework of Reference for Languages* rilasciata da ente accreditato;

- c) idoneità fisica allo svolgimento dell'attività;
- d) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per altro delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- e) aver effettuato 2 (due) anni di navigazione in servizio di coperta su navi mercantili e/o militari, e/o navi da diporto come definite dall'art. 3.1, lett. b) del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. La navigazione su navi militari compiuta nelle categorie di nocchiere, specialista delle telecomunicazioni e scoperta, cannoniere, tecnico di armi, palombaro, incursore, specialista del servizio amministrativo e logistico, nocchiere di porto delle specialità di coperta, marinaio di tutte le abilitazioni e gli abilitati sommozzatori di qualsiasi categoria è equiparata alla navigazione di coperta su navi mercantili. È considerata valida per il presente concorso la navigazione compiuta su navi maggiori e minori, comprese quelle adibite ai servizi dei porti e quella compiuta su navi adibite al traffico locale ed alla pesca costiera, a prescindere dalla stazza delle navi stesse e dalla qualifica rivestita, a condizione che le dotazioni tecniche di bordo risultino sistemate in modo tale da consentire indifferentemente lo svolgimento delle mansioni di macchina e di coperta.
- f) titolo professionale di Capo barca per il traffico locale o superiore (il titolo superiore è valido se abilita al comando dei mezzi nautici necessari allo svolgimento del servizio);
- g) iscrizione nella prima categoria della gente di mare;
- h) patente di guida di tipo B

Articolo 3

(Domanda di ammissione)

1. La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera con caratteri chiari e leggibili, firmata per esteso dal concorrente, conforme allo schema esemplificativo in allegato 1 e corredata, tranne che nel caso di sottoscrizione digitale, da copia fotostatica di un documento di identità in regolare corso di validità, dovrà pervenire alla Capitaneria di porto di Chioggia entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso del presente bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale – Concorsi ed Esami, secondo le seguenti modalità:
 - a) tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La domanda si intende presentata nei termini se spedita entro i predetti trenta giorni a tal fine fa fede la data risultante dal timbro con data dell'ufficio postale accettante;
 - b) direttamente alla Capitaneria di porto di Chioggia entro e non oltre le ore 14.00 dell'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande. In tale caso la Capitaneria di porto di Chioggia rilascia al candidato ricevuta attestante il giorno e l'ora di acquisizione della domanda;
 - c) mediante invio dell'istanza (ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del D.P.C.M. 6 maggio 2009) attraverso la propria casella di P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: cp-chioggia@pec.mit.gov.it . In tal caso la domanda deve essere sottoscritta secondo le modalità indicate dall'articolo 65 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ai fini della verifica della tempestività della presentazione della domanda fa fede, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68, la data di ricevuta dell'accettazione dell'istanza.
2. Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande cada di giorno festivo è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.
3. Nella domanda di ammissione il candidato, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

dalla falsità negli atti, ovvero dall'esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea;
- c) il periodo di effettiva navigazione in servizio di coperta, con gli estremi relativi e indicazione analitica del periodo o dei periodi di navigazione e delle unità di cui all'art.2 comma 1, lettera e), sulle quali il candidato è stato imbarcato;
- d) di non essere stato condannato per un delitto punibile con pena inferiore nel minimo a tre anni di reclusione oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per altro delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- e) l'eventuale possesso dei titoli e delle abilitazioni professionali tra quelli indicati all'articolo 7 del presente bando, indicando, per quanto concerne i titoli, l'Autorità Marittima e/o Consolare presso la quale sono reperibili i relativi documenti comprovanti;
- f) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del Regolamento UE n.2016/679 e successivi provvedimenti attuativi;
- g) il recapito presso il quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice d'avviamento postale e, ove possibile, del numero telefonico, indirizzo email o P.E.C.; il candidato deve altresì, segnalare tempestivamente, con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda, alla Capitaneria di porto di Chioggia, ogni variazione dei recapiti indicati nella domanda verificatasi successivamente alla consegna della domanda di ammissione e fino alla conclusione dell'iter concorsuale.
- h) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito.

- 4. La Capitaneria di porto di Chioggia verifica l'ammissibilità delle domande di partecipazione al concorso; esclude i concorrenti che abbiano presentato domande prive di sottoscrizione o oltre il termine; chiede l'integrazione delle domande non contenenti gli elementi sopra indicati, verifica il possesso dei requisiti e comunica ai candidati l'ammissione o, con provvedimento motivato, l'esclusione ai candidati.
- 5. Le domande devono essere corredate da tutti i documenti, redatti in carta semplice e in regolare corso di validità, comprovanti il possesso dei titoli e abilitazioni di cui all'art. 7.
- 6. I candidati hanno la facoltà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, di produrre, in luogo dei predetti documenti, una dichiarazione sostitutiva.
- 7. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 4 (Commissione)

- 1. Il capo del compartimento marittimo con proprio decreto costituisce la Commissione d'esame che è composta:
 - a) dal capo del circondario marittimo o da un ufficiale da lui delegato, con funzioni di Presidente;

- b) dal rappresentante legale della società cooperativa operante nel porto in cui si svolge il concorso degli ormeggiatori del porto o, in caso di sua assenza o impedimento, dal rappresentante legale della società cooperativa di un altro porto individuato in una terna di nominativi proposta dalla Associazione Nazionale dei Gruppi Ormeggiatori e Barcaoli dei Porti Italiani (A.N.G.O.P.I.);
 - c) dal rappresentante legale di società cooperativa di un altro porto designato dall'A.N.G.O.P.I.;
 - d) da un ufficiale di coperta con almeno cinque anni di navigazione nella qualifica designato congiuntamente dalle associazioni di categoria nazionali dell'armamento;
 - e) da un esperto di lingua inglese, solo per la prova di inglese.
2. Svolge le funzioni di segretario della Commissione un ufficiale della Capitaneria di porto di Chioggia nominato dal Capo del compartimento marittimo.
 3. Prima dell'avvio dei lavori i componenti della Commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti, devono dichiarare l'insussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile.
 4. Il Capo del compartimento provvede alla sostituzione dei componenti incompatibili o che non accettino l'incarico.

Articolo 5

(Prova pratica)

1. La data e l'ora della prova pratica sono pubblicate all'albo della Capitaneria di porto di Chioggia nonché sul sito internet www.guardiacostiera.gov.it/chioggia/pages/avvisi.aspx.
2. I candidati ammessi al concorso sono sottoposti da parte della Commissione esaminatrice ad una prova pratica.
3. I candidati ammessi devono presentarsi per sostenere la prova pratica presso la sede della Capitaneria di porto di Chioggia nel giorno e nell'ora stabiliti, muniti di un valido documento di riconoscimento. I candidati assenti nel giorno stabilito sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
4. La prova deve avere ad oggetto almeno una operazione per macroargomento di cui all'Allegato 2; una di esse deve essere rapportata alle particolari caratteristiche operative del servizio di ormeggio nel porto di Chioggia. Le operazioni e i relativi criteri di valutazione sono stabiliti dalla Commissione immediatamente prima dello svolgimento della prova pratica.
5. Qualora la Commissione esaminatrice ritenga a proprio insindacabile giudizio che le condizioni meteomarine siano tali da non consentire l'espletamento della prova stessa, stabilisce, seduta stante, il nuovo calendario della prova, dandone comunicazione orale ai candidati e provvedendo a far affiggere, il giorno stesso, all'Albo della Capitaneria di porto di Chioggia il relativo avviso.
6. Nel rispetto della *par condicio*, la Commissione può organizzare liberamente lo svolgimento e le sequenze delle prove pratiche in funzione delle condizioni meteo, del numero di partecipanti, della disponibilità di navi e/o strutture, o di altre ragioni di convenienza ed efficienza.
7. Ciascun componente della Commissione, sulla base dei criteri di valutazione predeterminati prima dello svolgimento delle prove pratiche, attribuisce a ciascun candidato un punteggio da 0 a 20.
8. Al termine di ogni sessione giornaliera dedicata alle prove pratiche la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati che hanno svolto la prova, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati e dei candidati ammessi alla prova teorica. L'elenco,

sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, viene affisso nel medesimo giorno all'albo della Capitaneria di porto di Chioggia.

Articolo 6

(Prova teorica)

1. Coloro che nella prova pratica hanno conseguito un punteggio non inferiore a 48/80, sono ammessi a sostenere una prova teorica, la cui data e ora di svolgimento saranno comunicate direttamente agli interessati e pubblicate all'albo della Capitaneria di porto di Chioggia nonché sul sito internet www.guardiacostiera.gov.it/chioggia/pages/avvisi.aspx.
2. La prova teorica ha l'obiettivo di comprovare un'adeguata conoscenza da parte dei candidati sui macro-argomenti indicati nell'allegato 3.
3. Al termine della prova teorica ciascun componente della Commissione, il docente di inglese limitatamente alla prova di inglese, attribuisce a ciascun candidato un punteggio da 0 a 4, in funzione della conoscenza dimostrata degli argomenti di esame.
4. Al termine di ogni seduta la Commissione predispone un elenco secondo le modalità specificate dall'articolo precedente.
5. La prova teorica s'intende superata se il candidato ha conseguito un punteggio non inferiore a 12/20.

Articolo 7

(Valutazione dei titoli)

1. Nei confronti dei candidati che abbiano superato la prova pratica e quella teorica la Commissione procede alla verifica del possesso dei seguenti titoli e abilitazioni e all'attribuzione dei punteggi sottoindicati validi ai fini della graduatoria finale secondo quanto indicato all'articolo 8:

a) Titolo superiore a Capo barca per traffico locale:	punti 5
b) Titolo di macchina:	punti 3
c) Certificazione dell'Addestramento di Base (<i>Basic Training – VII STCW 95</i>):	punti 1
d) Corso di Addestramento all'uso del Radar Osservatore Normale o superiori (<i>Risoluzioni IMO A482-XII e A483-XII</i>):	punti 0,5
e) Certificazione all'uso del R.O.C/GMDSS o superiore (<i>Regola IV/II STCW 95</i>):	punti 0,5
2. I titoli professionali di merito devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande ed essere espressamente dichiarati nella domanda ovvero in apposita dichiarazione alla stessa allegata.
3. I certificati rilasciati da uno Stato membro dell'Unione Europea accertanti tali qualifiche sono riconosciuti ai fini del presente concorso se convalidati per il riconoscimento effettuato nei modi previsti dal D. Lgs. 7 luglio 2011 n.136.
4. La Commissione provvede ad affiggere l'elenco dei risultati delle prove teoriche, della prova pratica e dei punteggi relativi ai titoli di ciascun candidato che abbia superato entrambe le prove.

Articolo 8

(Graduatoria finale)

1. La Commissione predispone la graduatoria di merito sommando i punteggi ottenuti da ciascun candidato nella prova pratica, nella prova teorica e i punteggi di cui all'art. 7.
2. A parità di punteggio sono preferiti:
 - a) i candidati in possesso di diploma rilasciato da istituto tecnico nautico ovvero di una laurea universitaria nelle classi 10 (Ingegneria industriale, limitatamente

all'area dell'ingegneria navale) o 22 (Scienze e tecnologie della navigazione marittima e aerea) ai sensi del D.M. 4 agosto 2000;

b) I candidati in possesso di un titolo di conoscenza della lingua inglese di livello almeno pari a B1 secondo il sistema CEFR (*Common European Framework of Reference for Language*), rilasciato da un centro certificatore autorizzato a livello almeno regionale non più di tre anni prima la data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

c) I candidati in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore.

3. La graduatoria di merito, approvata dal capo del compartimento di Chioggia dopo aver verificato la regolarità del procedimento, è affissa per almeno 30 (trenta) giorni all'Albo della Capitaneria di Porto di Chioggia.

Sono dichiarati vincitori i primi elencati in graduatoria nei limiti dei posti messi a concorso.

4. Relativamente ai vincitori, l'Autorità Marittima verifica i dati concernenti i requisiti per la partecipazione al concorso e provvede a richiedere d'ufficio, ai sensi dell'art. 18 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, l'estratto di matricola mercantile e/o militare, il certificato del casellario giudiziale.

5. Il vincitore è avviato ad apposita visita medica con apposita nota della Capitaneria di porto di Chioggia per l'accertamento dell'idoneità fisica allo svolgimento dell'attività di ormeggiatore, con le modalità indicate dai commi 1 e 2 dell'articolo 211 ter del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

Articolo 9

(Iscrizione nel registro degli ormeggiatori)

1. Divenuta efficace la graduatoria il Comandante del porto di Chioggia nomina allievo ormeggiatore il vincitore del concorso, lo iscrive nella apposita sezione del registro degli ormeggiatori e gli rilascia la licenza provvisoria per lo svolgimento del servizio.

2. In caso di rinuncia da parte del vincitore del concorso, il Comandante del Porto procede all'iscrizione degli idonei presenti nella graduatoria classificatisi immediatamente dopo.

3. Avverso la graduatoria sono esperibili i ricorsi amministrativi e giurisdizionali previsti dalla vigente legislazione.

4. L'allievo ormeggiatore prima dell'iscrizione nel registro rilascia una dichiarazione con cui si impegna a trasferire al momento della nomina ad aspirante ormeggiatore la propria residenza nel comune in cui è situato il porto o in un comune vicino che consenta il rapido ed agevole raggiungimento del porto.

5. Gli aspiranti ormeggiatori iscritti nel registro si associano, secondo le modalità stabilite nello Statuto, alla società cooperativa che presta il servizio, con conseguente accettazione delle relative caratteristiche e condizioni di lavoro, del trattamento economico e della quota associativa.

Articolo 10

(Validità della Graduatoria e mobilità)

1. La graduatoria del concorso resta valida per 36 mesi dalla data della sua pubblicazione. Ad essa deve farsi ricorso per l'eventuale copertura di posti in organico che si rendessero vacanti entro detto periodo o per eventuali esigenze di ampliamento dell'organico qualora non dovessero essere coperti da ormeggiatori provenienti da altri porti in regime di mobilità. L'Autorità Marittima, dopo aver espletato l'istruttoria prevista dalle disposizioni vigenti, ha facoltà di iscrivere nel relativo registro, nell'ordine della graduatoria di cui all'articolo 8, gli idonei classificati immediatamente dopo il vincitore, sempre che siano ancora in possesso

dei requisiti indicati all'articolo 2 del presente bando, ad eccezione di quello dell'età.

2. Gli assunti all'esito del presente concorso, in caso di esuberi nel Gruppo Ormeggiatori del porto di Chioggia, potranno essere sottoposti, secondo le modalità previste dalla relativa Circolare ministeriale e dal relativo Regolamento di Servizio, a mobilità obbligatoria verso altri Gruppi, con conseguente cambiamento del luogo, delle caratteristiche e delle condizioni di lavoro, del trattamento economico e della quota sociale della società costituita dagli ormeggiatori iscritti nei registri ai fini in particolare di disciplinare i rilevanti rapporti di ordine lavoristico-previdenziale, tributario ed interno.

Articolo 11

(Protezione dei dati personali)

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito "Regolamento UE") e di quanto stabilito dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101 e dalla legge 3 dicembre 2021 n. 205 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 139/2021, (di seguito "Codice"), i dati personali forniti dai candidati saranno trattati dalla Capitaneria di porto di Chioggia in qualità di Titolare del trattamento dei dati, per le finalità connesse all'espletamento della procedura e alla eventuale gestione del rapporto di lavoro. Il conferimento dei dati personali dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso, pena l'esclusione dalla procedura, i predetti dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato. L'interessato gode dei diritti del Capo III del Regolamento UE n. 2016/679 e può esercitarli con le modalità previste nel Regolamento stesso.

Articolo 12

(Informazioni)

1. Per tutte le informazioni inerenti il presente bando di concorso può essere contattata la Sezione Tecnica della Capitaneria di porto di Chioggia al numero tel.041/8942659.
2. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando di concorso, si rimanda al D.P.R. 09.05.1994, n. 487, concernente "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni.

Chioggia, _____

IL COMANDANTE
C.F.(CP) Andrea PALMA